

C J N

Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, [Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights](#) – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

IL DIRITTO PENALE
NEL CYBERSPAZIO

*EL DERECHO PENAL
EN EL CIBERESPACIO*

*CRIMINAL LAW
IN CYBERSPACE*

Neutralization Theory: Criminological Cues for Improved Deterrence of Hacker Crimes	1
<i>“Teoría de la neutralización”: tra prevención e repressione del cybercrime</i>	
<i>“Teoría de la neutralización”: Entre prevención y represión del cibercrimen.</i>	
Marcello Sestieri	

«Send nudes» Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età	9
<i>El tratamiento penal del sexting en consideración a los derechos fundamentales de los menores de edad</i>	
<i>The Criminalisation of Sexting Involving Underage Victims</i>	
Domenico Rosani	

Gli effetti dell'automazione sui modelli di responsabilità: il caso delle piattaforme online	33
<i>Los efectos de la automatización en los modelos de responsabilidad: el caso de las plataformas online</i>	
<i>The Effects of Automation on Imputation Models: the Case of Online Platforms</i>	
Beatrice Panattoni	

DIRITTO PENALE E
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
IN INTERNET

*EL DERECHO PENAL Y LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
INTERNET*

*CRIMINAL LAW AND
FREEDOM OF EXPRESSION
ON THE INTERNET*

Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso	60
<i>La criminalización de las fake news entre al confín entre tutela penal de la verdad y represión del disenso</i>	
<i>Criminalisation of Fake News Between the Protection of Truth and the Suppression of Dissent</i>	
Anna Costantini	

Il volto dei reati di opinione nel contrasto al terrorismo internazionale al tempo di Internet	81
<i>El rostro de los delitos de opinión en la lucha contra el terrorismo internacional en la época de Internet</i>	
<i>The Face of Word Crimes in the Fight Against International Terrorism at the Time of the Internet</i>	
Paolo Cirillo	

<p>FINANCIAL CYBERCRIME</p> <p>CIBERCRIMEN FINANCIERO</p> <p>FINANCIAL CYBERCRIME</p>	<p>Crowdfunding @ ICOs: esigenze di prevenzione del rischio di commissione di reati nell'era della digital economy 101</p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: exigencias de prevención del riesgo de comisión de delitos en la era de la economía digital</i></p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: Commission Risk Prevention Needs of Crimes in the Era of the Digital Economy</i></p> <p>Antonietta di Lernia</p>
<p>La tutela penale del segreto commerciale in Italia. 112</p> <p>Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione</p> <p><i>La tutela penal del secreto comercial en Italia.</i></p> <p><i>Entre exigencias de adecuación y posibilidades de racionalización</i></p> <p><i>The Protection of Trade Secret under Italian Criminal Law.</i></p> <p><i>Between Needs for Adequacy and Options for Rationalization</i></p> <p>Riccardo Ercole Omodei</p>	
<p>L'abuso di mercato nell'era delle nuove tecnologie. 129</p> <p>Trading algoritmico e principio di personalità dell'illecito penale</p> <p><i>Abuso del mercado en la era de las nuevas tecnologías.</i></p> <p><i>Trading algorítmico y principio de responsabilidad penal personal</i></p> <p><i>Market Abuse in the Age of New Technologies.</i></p> <p><i>Algorithmic Trading and Principle of Individual Criminal Responsibility</i></p> <p>Marta Palmisano</p>	
<p>Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio 148</p> <p><i>Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia de monedas virtuales y lavado de activos</i></p> <p><i>Domestic and European Preventative Instruments Concerning Virtual Currencies and Money Laundering</i></p> <p>Cristina Ingraio</p>	
<p>Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione 159</p> <p><i>Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de represión.</i></p> <p><i>Virtual currencies and the endemic risk of money laundering: repression techniques</i></p> <p>Fabiana Pomes</p>	

<p>LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY NEL CYBERSPAZIO</p> <p><i>LA TUTELA PENAL DE LA PRIVACIDAD EN EL CIBERESPACIO</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN CYBERSPACE</i></p>	<p>I limiti della tutela penale del trattamento illecito dei dati personali nel mondo digitale</p> <p><i>Los límites de la tutela penal del tratamiento ilícito de datos personales en el mundo digital</i></p> <p><i>Limits to Criminalization of Unlawful Data Processing in the Digital World</i></p> <p>Salvatore Orlando</p>	<p>178</p>
	<p>Il compendio sanzionatorio della nuova disciplina privacy sotto la lente del <i>ne bis in idem</i> sovranazionale e della Costituzione</p> <p><i>El compendio sancionatorio de la nueva regulación de la privacidad bajo la lente del ne bis in idem internacional y de la Constitución italiana</i></p> <p><i>The Sanctioning System for Privacy-Related Infringements from the Supranational Ne Bis In Idem and the Italian Constitution Perspectives</i></p> <p>Ludovica Deaglio</p>	<p>201</p>
	<p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p>Informazione e oblio nell'epoca dei processi su internet</p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>Información y olvido en la época de los procesos de internet</i></p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>The Right to Information and the Right to be Forgotten in Times of Trials by Media</i></p> <p>Edoardo Mazzanti</p>	<p>212</p>
	<p>La moltiplicazione dei garanti nel settore della tutela dei dati personali: riflessi penalistici del GDPR</p> <p><i>La multiplicación de las garantías en el sector de la tutela de los datos personales: Reflexiones penalísticas del GDPR</i></p> <p><i>The Multiplication of Responsibilities in the Personal Data Protection Area: Criminal Law Implications of the GDPR</i></p> <p>Gaia Fiorinelli</p>	<p>239</p>
	<p><i>Corporate liability e compliance in the cyber privacy crime:</i></p> <p>il nuovo “modello organizzativo privacy”</p> <p><i>Responsabilidad corporativa y compliance en el delito de privacidad cibernética: El nuevo “modelo organizativo de privacidad”</i></p> <p><i>Corporate Liability and Compliance in the Cyber Privacy Crime: the New “Privacy Organizational Model”</i></p> <p>Valentina Aragona</p>	<p>251</p>

<p>SICUREZZA INFORMATICA, COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI REATO</p> <p><i>SEGURIDAD INFORMÁTICA, COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DELITOS</i></p> <p><i>IT SECURITY, COMPLIANCE AND CRIME PREVENTION</i></p>	<p>I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider? <i>Los discursos de odio en la era digital: ¿Cuál es el rol del proveedor de servicios de internet?</i> <i>Hateful Speech in the Digital Era: Which Role for the ISP?</i> Valérie Nardi</p> <hr/> <p>Big Data Analytics e compliance anticorruzione Profili problematici delle attuali prassi applicative e scenari futuri <i>Análisis de Big Data y compliance anticorrupción</i> <i>Cuestiones críticas de la práctica actual y escenarios futuros</i> <i>Big Data Analytics and Anti-corruption Compliance</i> <i>Critical Issues of Current Practice and Future Scenarios</i> Emanuele Birritteri</p> <hr/> <p>La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes" <i>El partido del derecho penal en la era de los "delitos de dron"</i> <i>The Criminal Law Match in the Era Of "Drone-Crimes"</i> Carla Cucco</p> <hr/> <p>Profili penalistici delle self-driving cars <i>Cuestiones de derecho penal en relación a los vehículos de conducción autónoma</i> <i>Self-driving Cars and Criminal Law</i> Alberto Cappellini</p> <hr/> <p>Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena. A proposito dell'esperienza statunitense nel c.d. evidence-based sentencing <i>Los algoritmos predictivos para la determinación de la pena. A propósito de la experiencia estadounidense del "evidence-based sentencing"</i> <i>Predictive Algorithms for Sentencing. The US Experience of the So-Called Evidence-Based Sentencing</i> Luca D'Agostino</p> <hr/> <p>Banche dati, attività informativa e predittività. La garanzia di un diritto penale del fatto. <i>Bases de datos, actividades de información y predictibilidad. La garantía de un derecho penal del hecho</i> <i>Databases, Information Activities and Prediction. The Safeguard of Fact-related Criminal Law</i> Pietro Sorbello</p>	<p>268</p> <p>289</p> <p>304</p> <p>325</p> <p>354</p> <p>374</p>
---	--	---

NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSO PENALE <i>NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESO PENAL</i> <i>NEW TECHNOLOGIES AND CRIMINAL PROCEDURE</i>	Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche 391 <i>Algoritmos predictivos: algunas premisas metodológicas</i> <i>The 'multi-faceted' brain of predictive algorithms.</i> Barbara Occhiuzzi
	Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale 401 <i>Algoritmos predictivos y discrecionalidad del juez: un nuevo desafío para la justicia penal</i> <i>Predictive Algorithms and Judicial Discretion: a New Challenge for Criminal Justice</i> Lucia Maldonato
	Le nuove indagini tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali. L'esperienza del captatore informatico 417 <i>Las nuevas tecnologías de investigación y la tutela de los derechos fundamentales. La experiencia del software espía</i> <i>New IT-based Investigations and Protection of Fundamental Rights.</i> <i>The Case of Spy-software</i> Gaia Caneschi
	Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria: premesse teoriche di una sistematizzazione 430 <i>El control oculto y continuado como categoría probatoria: premisas teóricas de una sistematización</i> <i>The Hidden and Continous Control as Evidentiary Notion: Theoretical Premises for a Systematic Analysis</i> Fabio Nicolichia
	L'accesso transfrontaliero all'electronic evidence, tra esigenze di effettività e tutela dei diritti 439 <i>El acceso transfronterizo a evidencia electrónica, entre exigencias de efectividad y tutela de derechos</i> <i>Transnational Access to Electronic Evidence Between Effectiveness and the Need to Protect Rights</i> Veronica Tondi

-
- L'utilizzo dello *smartphone* alla guida nei delitti di omicidio e lesioni colpose stradali: l'accertamento processuale della colpa attraverso i c.d. *file di log*.** 456
El uso del smartphone al momento de conducir en los delitos de asesinato y lesiones culposas: la verificación procesal de la culpa a través del archivo de registro
The Usage of Smartphones While Driving and The Road/Traffic-Related Crimes of Manslaughter and Personal Negligence-Based Injuries: the Assessment of Negligence in Court Through the So-Called Log Files.
Giacomo Maria Evaristi
-
- Spunti per una riflessione sul rapporto fra biometria e processo penale** 465
Ideas para reflexionar sobre la relación entre biometría y proceso penal
Ideas for a Reflection on the Relationship Between Biometrics and Criminal Trial
Ernestina Sacchetto

DIRITTO PENALE E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE IN INTERNET
EL DERECHO PENAL Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET
CRIMINAL LAW AND FREEDOM OF EXPRESSION ON THE INTERNET

Istanze di criminalizzazione delle *fake news* al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso

La criminalización de las fake news entre al confín entre tutela penal de la verdad y represión del disenso

Criminalisation of Fake News Between the Protection of Truth and the Suppression of Dissent

ANNA COSTANTINI

Dottoranda di ricerca in Diritti e Istituzioni – Diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino
anna.costantini@unito.it

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE,
DIFFAMAZIONE

LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
DIFAMACIÓN

FREEDOM OF EXPRESSION,
DEFAMATION

ABSTRACTS

Il contributo si propone di esaminare nella prospettiva del diritto penale il problema della divulgazione di *fake news* tramite i *social media*, sia al fine di valutare se le condotte di diffusione di false notizie tramite il *web* possano già dar luogo a forme di responsabilità penale, sia al fine di sottoporre a vaglio critico le ragioni di politica criminale sottese alle istanze di espansione della punibilità che trovano espressione in numerose proposte legislative. Tali istanze devono essere valutate alla luce della più ampia tematica dell'impiego dello strumento punitivo in chiave di tutela della verità delle informazioni trasmesse al pubblico, cui si correla la questione dei limiti costituzionali all'incriminazione di condotte che si estrinsecano nella manifestazione di un pensiero, come tali astrattamente rientranti sotto la copertura dell'art. 21 Cost. In definitiva, si tratta di capire se le nuove istanze di criminalizzazione delle *fake news* rispondono a effettive esigenze di tutela ovvero si risolvono in una mera strumentalizzazione delle valenze simboliche del diritto penale in chiave di repressione delle opinioni di dissenso.

El presente trabajo tiene por objeto examinar desde la perspectiva del derecho penal el problema de la divulgación de *fake news* a través de redes sociales. Junto con analizar si las conductas de difusión de noticias falsas a través de internet pueden ya dar lugar a formas de responsabilidad penal, se revisa críticamente las razones de política criminal subyacentes a varias propuestas legislativas que buscan expandir la punibilidad en estos casos. Tales propuestas deben evaluarse a la luz de una temática más amplia: el de la utilización de la herramienta penal para tutelar la verdad de las informaciones transmitidas al público, lo cual plantea la cuestión de los límites constitucionales a la incriminación de conductas que constituyen la manifestación o expresión de un pensamiento. En definitiva, se trata de resolver si las nuevas instancias de criminalización de las *fake news* responden a efectivas exigencias de tutela penal o si, en cambio, constituyen una mera instrumentalización simbólica del derecho penal en clave de represión de las opiniones de disenso.

The paper focuses, from a criminal law perspective, on the dissemination of fake news through social media, in order to assess if it can amount to a crime and to scrutinize the criminal policy reasons behind several bill drafts proposing to punish such behavior. The said reasons must be assessed in light of the protection of truth with respect to the information to the general public, including the constitutional limits related to the criminalization of free expression (under article 21 of the Italian Constitution). After all, the point is understanding to what extent criminalizing fake news is consistent with the criminal policy as a whole, or they are rather a way to use criminal law as a tool for the suppression of dissent.

SOMMARIO

1. *Fake news*, ossia la falsità delle notizie all'epoca di internet e della post-verità. – 2. Il diritto penale di fronte alla diffusione di notizie false *online*: i reati astrattamente configurabili. – 2.1. (*segue*) Diritto penale e verità della notizia. – 3. *Fake news* e nuove istanze di incriminazione. – 3.1. Il disegno di legge “Gambaro”. – 3.2. Le altre proposte di legge. – 4. La diffusione di false notizie nel quadro dei reati di opinione: il limite della libertà di manifestazione del pensiero. – 5. Rilievi conclusivi: l'uso simbolico del diritto penale nella repressione del “pensiero ostile”.

1.

Fake news, ossia la falsità delle notizie all'epoca di internet e della post-verità.

Tra le manifestazioni più recenti della tendenza espansiva del diritto penale, un tema delicato è quello relativo alla richiesta, proveniente da una parte dell'opinione pubblica, di interventi punitivi volti a contrastare la diffusione tramite *internet* di notizie false, fenomeno che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni particolarmente estese e alimentato una percezione sociale di crescente pericolo. Di fronte alle istanze di allargamento dell'area del penalmente rilevante, rese concrete dalla presentazione di numerosi progetti di legge in Parlamento, il compito che si richiede allo studioso di diritto penale è quello di verificare la sussistenza o meno di reali lacune di tutela, tali da evidenziare l'inadeguatezza dell'attuale compendio sanzionatorio e da non poter essere colmate neppure mediante il ricorso a rimedi di carattere extra-penale. La riflessione sul rapporto tra diritto penale e *fake news* – così sono ormai comunemente indicate le false notizie circolanti *online* – si innesta, poi, nella più ampia tematica dell'impiego dello strumento punitivo in chiave di tutela della *verità* delle informazioni trasmesse al pubblico, cui si correla la questione dei *limiti costituzionali* all'incriminazione di condotte che si estrinsecano nella manifestazione di un pensiero, come tali astrattamente rientranti sotto la copertura dell'art. 21 Cost..

Nel tentativo di offrire un contributo di riflessione in tal senso, occorre muovere da un inquadramento generale del fenomeno di cui si parla. Quel che colpisce, a un approccio iniziale, è l'apparente *novità* del problema: se di “false notizie” è costellata l'intera storia dell'umanità¹, di “*fake news*” si è iniziato a parlare solo da un paio d'anni, precisamente da quando l'espressione fu impiegata dai *mass media* americani – e, subito, importata da quelli italiani – per indicare l'incidenza delle “bufale” diffuse tramite *social networks* per favorire la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane del 2016².

Da allora, l'anglicismo ricorre continuamente nel linguaggio giornalistico e politico, a evidenziare come la propagazione di notizie false assuma dimensioni e connotati affatto peculiari in connessione con lo sviluppo di internet e dei *social media*. Invero, l'assunto che pare dominare la discussione intorno alle *fake news* è quello secondo cui la trasmissione di informazioni non veritiere esprimerebbe una *maggior pericolosità* laddove sia realizzata attraverso la rete, anziché mediante i tradizionali canali di comunicazione.

Sul piano contenutistico, le *fake news* non si differenziano dai tradizionali meccanismi disinformativi, indicando le notizie che trasmettono al lettore un'erronea corrispondenza tra i fatti narrati e la realtà (“*appearing to be something it is not*”³), e possono consistere sia in testi sia in immagini⁴: oltre che i falsi *tout court*, vi rientrano anche le informazioni che, pur possedendo un contenuto di verità, sono manipolate o esposte in modo tendenzioso o fazioso, tali da risultare ingannevoli e fuorvianti. Come si è anticipato, dunque, quel che segna la specificità delle

¹ La diffusione di notizie false quale mezzo usato dal potere per consolidarsi costituisce una costante che attraversa tutte le epoche storiche: uno dei primi esempi riscontrati è la falsa vittoria celebrata dal faraone Ramses II nella battaglia di Qadesh contro gli ittiti, risalente al 1275 a.C.; più celebre è il falso medievale della *Donazione di Costantino*, creato per giustificare il potere temporale della Chiesa e smascherato dall'umanista Lorenzo Valla nel 1440; come pure sono noti i *Protocolli dei Savi di Sion* elaborati dalla polizia zarista nella Russia dei primi del Novecento al fine di fomentare la propaganda antisemita.

² FERRARESI, “Genesi delle fake news”, in *Il Foglio* (online), 19 febbraio 2019.

³ ZANON (2018), p. 2. Secondo la definizione, più ristretta, di ALLCOTT e GENTZKOW (2017), p. 211, le *fake news* indicherebbero le notizie intenzionalmente false, idonee a ingannare il destinatario e/o non suscettibili di essere verificate.

⁴ La manipolazione di immagini e fotografie non è un fenomeno nuovo. Oggi, attraverso la tecnica informatica c.d. “*deepfake*”, basata sulla sovrapposizione di immagini facciali, è possibile anche creare video falsi che sembrano veri o manipolare video veri con particolari falsi: in tal modo, potrebbero essere mostrati accadimenti mai verificatisi, o attribuire a personaggi pubblici frasi mai pronunciate (cfr. MONTI, “*Deepfake*, i rischi “politici”: per la democrazia e l'informazione online”, in *agendadigitale.eu*).

fake news rispetto alle “vecchie” menzogne non è la tipologia di messaggio da esse veicolato, bensì il particolare *mezzo* con cui le stesse raggiungono i destinatari, vale a dire la rete *internet*, che rappresenta uno strumento sempre più diffuso tra la popolazione, non solo giovanile⁵.

Più precisamente, il carattere aperto del *web* amplifica la *quantità* e la *velocità di circolazione* delle false notizie, che assumono spesso dimensioni virali grazie al meccanismo delle condizioni “a cascata” degli utenti dei *social networks*⁶. Con l’ampliamento della platea dei soggetti produttori di informazione, tendenzialmente sottratti al rispetto delle sanzioni e delle regole previste per la stampa cartacea e, per di più, legittimati all’anonimato, diviene meno agevole la verifica da parte dei lettori in ordine alla provenienza e all’attendibilità dei dati⁷. In questa prospettiva, la diffusione di *fake news* sarebbe correlata al processo di “disintermediazione” dell’informazione⁸, non più necessariamente veicolata da un gruppo ristretto di operatori qualificati: *internet*, infatti, ha rivoluzionato il tradizionale rapporto tra *mass media* e cittadini, consentendo potenzialmente a chiunque di trasformarsi da passivo destinatario e fruitore di informazioni ad attivo produttore o comunicatore delle stesse⁹.

La potenzialità decettiva delle *fake news* è, poi, aggravata da fattori sociali quali incultura, credulità collettiva o, addirittura, analfabetismo funzionale¹⁰, che espongono il pubblico a una attenuata capacità di riconoscere persino le notizie palesemente false¹¹. Anche a prescindere da tali aspetti patologici, si è osservato come l’attività di fruizione delle informazioni *online* sia inevitabilmente influenzata dai meccanismi algoritmici di organizzazione e di presentazione dei dati, che consentono di portare all’attenzione immediata di ciascun utente notizie selezionate sulla base delle sue preferenze, sia commerciali sia (quel che più preoccupa) di opinione, a loro volta “calcolate” in relazione alle precedenti ricerche o ai tempi di visualizzazione dei contenuti. Tale fenomeno, in particolare, conduce all’isolamento degli internauti in “bolle di filtraggio” (*filter bubbles*), in cui gli stessi ricevono solo informazioni in linea con i propri interessi e con le proprie opinioni, con un conseguente effetto di rafforzamento dei convincimenti anteriori (c.d. *eco chamber*)¹².

Tutti gli elementi descritti spiegano perché il *web* costituisca, a parere di molti, un terreno fertile per la diffusione di notizie false, contribuendo a creare un contesto di generalizzata disinformazione. Il tema ha acquisito un rilievo tale nel dibattito pubblico da essere descritto come vera e propria cifra culturale e filosofica del tempo storico in cui viviamo: secondo una narrazione diffusa, quella attuale sarebbe divenuta un’epoca di *post-verità*¹³, dominata cioè dall’indifferenza per la ricerca della verità oggettiva dei fatti e dall’affidamento delle scelte e delle opinioni individuali a impulsi meramente emozionali. È l’emozione suscitata dalle notizie, e non la razionale ponderazione di esse, ad orientare le decisioni di voto degli individui, esattamente come l’emozione indotta da una pubblicità determina le scelte di acquisto dei consumatori, secondo un processo di pervasione dell’area dell’informazione e delle opinioni politiche da parte di logiche pubblicitarie e di mercato.

Gli effetti negativi del fenomeno si riscontrano in diversi ambiti, cui possono essere correlate distinte tipologie di *fake news* in relazione all’origine e alla finalità¹⁴.

L’aspetto del fenomeno che desta maggiore allarme è la lamentata incidenza delle false notizie *online* sullo stesso funzionamento *democratico* delle società attuali, attraverso l’alterazione

⁵ Secondo il XII Rapporto Censis-Ucsi del 2015, a utilizzare internet è il 70,9% della popolazione italiana (il 91,9% dei giovani e il 27,8% degli anziani). Per approfondimenti si veda MONTI (2017), p. 83.

⁶ In particolare, sul ruolo dei *social networks* nella diffusione di notizie false cfr. ancora MONTI (2017), p. 83. Si veda anche SUSTEIN (2014), pp. 97-102.

⁷ PINELLI (2017), p. 43. In senso critico rispetto all’eventualità di imporre un divieto di anonimato online, v. MELZI D’ERIL (2017), p. 65.

⁸ BASSINI e VIGEVANI (2017), p. 15.

⁹ ZANON (2018), p. 1.

¹⁰ Secondo i dati Ocse del 2016, il 27,9% degli italiani compresi tra 16 e i 65 anni è analfabeta funzionale, cioè ha difficoltà a comprendere brevi testi o a compiere facili operazioni di calcolo nella vita quotidiana

CÀNDITO, “Il 70 per cento degli italiani è analfabeta (legge, guarda, ascolta ma non capisce)”, in *La Stampa* (online), 10 gennaio 2017.

¹¹ Secondo il *report* “Infosfera”, realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell’Università Suor Orsola Benicasa di Napoli, l’82% degli italiani non sarebbe in grado di distinguere una bufala che circola sul *web*. Sul rapporto tra informazione e fenomeni cognitivi v. anche MOCANU *et al.*, 2015, p. 1198 ss.

¹² PARISER (2012), *passim*; PITRUZZELLA (2017), pp. 64-69; DE GREGORIO (2017), p. 94.

¹³ “*Post-truth*” è il termine dell’anno 2016 per l’Oxford English Dictionary, che così lo definisce: “*relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*”. Sul tema, nella letteratura filosofico-giuridica, cfr. FIORIGLIO (2016), pp. 1-19; SAVARESE (2018), pp. 1-21.

¹⁴ La classificazione che segue riprende, in parte, quella proposta da MELZI D’ERIL (2017), pp. 63-64, e da BASSINI e VIGEVANI (2017), pp. 15-16.

dei risultati elettorali e l'inquinamento del dibattito e delle decisioni politiche¹⁵. In relazione a questo profilo, la creazione di contenuti falsi è, per lo più, attribuibile a gruppi di potere (politici o economici) interessati a controllare l'opinione delle masse e, per il tramite, a indirizzare le politiche governative.

In altri casi, le *fake news* sono finalizzate alla realizzazione di profitti, sfruttando le inserzioni pubblicitarie delle pagine *internet* su cui sono ospitate: il meccanismo si basa sulla creazione di titoli accattivanti o sensazionalistici, che attirano l'attenzione degli utenti dei social network e li inducono a cliccare su *link* che rimandano a siti separati (fenomeno del c.d. *click bait*)¹⁶. Il fine di profitto è, poi, all'origine della creazione e della diffusione di false notizie capaci di produrre alterazioni del mercato e della Borsa.

Infine, le *fake news* proliferano anche al di fuori di specifici (o, quantomeno, riconoscibili) interessi politici o economici sottostanti, alimentandosi di credenze popolari antiscientifiche (si pensi alle *fake news* correlate alla campagna *no vax*) ovvero di intenzioni offensive individuali (ad esempio, campagne diffamatorie, espressioni razziste o comunque discriminatorie, discorsi incitanti all'odio – c.d. *hate speech*¹⁷ – verso singole persone o gruppi). Rispetto a tali ipotesi, lo strumento informatico ha l'effetto di amplificare la risonanza delle informazioni fallaci, che raggiungono un gruppo particolarmente ampio di destinatari, accentuando i pericoli per i beni collettivi o individuali coinvolti.

L'insieme degli aspetti problematici legati alla proliferazione di *fake news* tramite *web* ha ingenerato preoccupazione nell'opinione pubblica, favorendo il sorgere di correnti di pensiero favorevoli all'introduzione di forme di regolamentazione e controllo della rete, anche mediante l'utilizzo dello strumento penale.

A fronte di tali istanze, si tratta anzitutto di analizzare lo stato attuale della legislazione penale, al fine di verificare se e a quali condizioni la diffusione di contenuti falsi *online* possa già assumere rilevanza penale. Successivamente, sarà necessario prendere in esame le principali proposte normative – limitandoci a quelle di diritto interno – che prospettano un'implementazione della sanzione penale come principale strumento di gestione del fenomeno.

2.

Il diritto penale di fronte alla diffusione di notizie false *online*: i reati astrattamente configurabili.

Non è certo l'odierno allarme sociale per la circolazione delle *fake news* ad aver sollevato per la prima volta il tema del rapporto del diritto penale con la *falsità* delle notizie o delle informazioni. Invero, già nel Codice penale, così come nella legislazione complementare, sono frequenti le previsioni incriminatrici che consentono di punire la creazione o trasmissione di contenuti comunicativi non corrispondenti a verità¹⁸: tali fattispecie risulteranno senz'altro applicabili, ove ne siano integrati i relativi presupposti, anche alle moderne *fake news*.

In alcune ipotesi, anzitutto, la legge penale incrimina *espressamente* condotte di diffusione di informazioni false. La previsione con connotati di maggiore generalità è la contravvenzione di cui all'art. 656 c.p., che punisce con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro, se il fatto non costituisce più grave reato, la pubblicazione o diffusione di notizie "false, esagerate o tendenziose" atte a turbare l'ordine pubblico¹⁹. La nozione ampia di *diffusione*, intesa come divulgazione con qualsiasi mezzo a una pluralità di persone (a differenza della pubblicazione, che è tradizionalmente concepita in relazione alla stampa cartacea²⁰), non sembra porre ostacoli a ricondurre al fatto tipico di cui all'art. 656 c.p. anche i fatti di propagazione di *fake news* attraverso i social network o le piattaforme *online*, in quanto dalle stesse possa derivare un

¹⁵ L'esempio più noto è la (denunciata) influenza di *hacker* russi nell'elezione di Donald Trump alla presidenza americana, attraverso la diffusione di *fake news* sul conto dell'avversaria Hillary Clinton, nonché nel *referendum* britannico sulla Brexit. Per un'analisi approfondita di questi fenomeni v. COMANDINI (2018), pp. 199 ss., che affronta anche il tema dell'incidenza delle *fake news* sulle elezioni politiche italiane del 2018.

¹⁶ Ancora COMANDINI (2018), pp. 194-195.

¹⁷ Sul fenomeno dello *hate speech* e sul ruolo dei *social media* nella sua diffusione cfr. ABBONDANTE (2017), p. 41 ss. V. anche SPENA (2017), p. 577 ss.

¹⁸ PERINI (2017), pp. 2-6.

¹⁹ Cfr., *ex multis*, ALESSANDRI (1973), p. 708; BARILE (1962), p. 855; CHIAROTTI (1964), p. 515; GIANNOLA (2008), p. 4808; FREZZA (2005), p. 4860.

²⁰ CHIAROTTI (1964), p. 515.

pericolo per l'ordine pubblico.

Peraltro, la riesumazione di tale fattispecie in vista del suo impiego nel contrasto al moderno fenomeno delle *fake news* desta più di una perplessità. Nell'impianto originario del Codice Rocco, invero, l'art. 656 c.p. assumeva una chiara impronta liberticida per la manifestazione del pensiero, essendo finalizzato a criminalizzare l'espressione di opinioni politiche sgradite al regime fascista. Ciò nonostante, la permanenza della contravvenzione nell'attuale assetto democratico è stata legittimata dalla Corte costituzionale, come avvenuto per la maggior parte degli altri reati di opinione presenti nel Codice Rocco²¹, attraverso un'attività di reinterpretazione diretta a rendere l'incriminazione compatibile con la garanzia costituzionale della libertà di espressione di cui all'art. 21 Cost.

Tale ricostruzione ermeneutica ha coinvolto, in primo luogo, la determinazione del *contenido* che le notizie devono possedere perché la loro diffusione costituisca reato: il codice penale, infatti, non si limita a incriminare le ipotesi di notizie sicuramente *false*, cioè difformi dal vero, ma prende in considerazione anche quelle meramente *esagerate*, vale a dire che contengono verità amplificate, ingigantite o iperboliche, nonché quelle *tendenziose*, in cui la realtà è presentata in modo deformato e ingannevole. È evidente come, nell'intento del legislatore fascista, il riferimento alle notizie "esagerate" e a quelle "tendenziose" costituisse il veicolo per colpire opinioni di dissenso politico. La Corte costituzionale²², pertanto, ha precisato che le notizie tendenziose sono "quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia (non importa se intenzionalmente o meno) in modo che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realtà"²³, con la conseguenza che le stesse non si distinguono dalle notizie false, traducendosi comunque in una deformazione della verità²⁴; nel campo di applicazione dell'art. 656 c.p., quindi, non vanno ricomprese "interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati, e persino tendenziosi, relativi a cose vere", i quali rientrano nell'ambito costituzionalmente tutelato delle libere opinioni, ma soltanto "notizie che, in un modo o nell'altro, non rappresentano il vero"²⁵. L'interpretazione fornita dalla Consulta, peraltro, risulta discutibile rispetto al proposito di salvaguardare la libertà di pensiero: invero, non vi è chi non scorga l'opinabilità del discrimine tra mere interpretazioni "tendenziose" del vero e notizie "falsate" in virtù del modo in cui sono rappresentate²⁶.

Un secondo profilo problematico attiene alla determinazione della portata offensiva della fattispecie. L'art. 656 c.p. non incrimina le condotte di *pubblicazione* o *diffusione* in sé e per sé, in ragione della mera falsità della notizia, ma solo in quanto dalle stesse possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico²⁷: secondo la Corte costituzionale, la finalità di tutela del bene giuridico dell'ordine pubblico – questo inteso nel significato ideale di "ordine legale su cui poggia la convivenza sociale" – in quanto "immanente al sistema costituzionale", legittima la compressione della libertà di manifestazione del pensiero che può derivare dall'incriminazione delle condotte di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (v. *infra*, § 4), sempreché la fattispecie sia interpretata secondo lo schema del pericolo in concreto, richiedendosi che le false notizie, "in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso" 28. Peraltro, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'art. 656 c.p. è per lo più configurato come un reato di pericolo astratto, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta possibilità di verifica del turbamento al bene giuridico tutelato, senza che sia necessario accertarne il concreto pericolo²⁹: tale orientamento finisce per obliterare del tutto l'elemento della tutela dell'ordine pubblico, rendendo penalmente perseguibile qualsiasi

²¹ Per la ricostruzione di tale filone della giurisprudenza costituzionale, v. PELISSERO (2010), p. 98 ss.

²² Corte Cost., 16 marzo 1962, n. 19.

²³ Il che può avvenire, secondo la Corte, "pel fatto che vengano riferiti o posti in evidenza soltanto una parte degli accadimenti (eventualmente quelli marginali e meno importanti), sottacendone o minimizzandone altri (eventualmente di pari o maggiore importanza, o comunque idonei a spiegare o addirittura a giustificare quelli riferiti); pel fatto che gli accadimenti vengano esposti in modo da determinare confusione tra notizia e commento; e in altri simili modi".

²⁴ Secondo la Consulta, l'espressione "notizie false, esagerate o tendenziose" è "una forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato". Cfr. GIANNOLA (2006), p. 4808.

²⁵ V. anche Cass. pen., 11.1.1977, in *Riv. pen.*, 1977, 463.

²⁶ FUMO (2018), p. 88.

²⁷ *Contra* CHIAROTTI (1964), p. 516, secondo cui bene giuridico tutelato dalla norma non sarebbe l'ordine pubblico ma la correttezza in sé dell'informazione pubblicata o diffusa.

²⁸ Corte Cost., 14 dicembre 1972, n. 199; 16 marzo 1962, n. 19.

²⁹ Cass. pen., 1.7.1996, Natola, n. 9475; Cass. pen., 4.2.1976, Catanese, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1976, 734 con nota di MULLIRI, p. 735.

espressione di pensiero giudicata non conforme alla verità “ufficiale”, in tal modo accentuando la potenzialità repressiva della norma nei confronti delle opinioni avverse.

Infine, occorre considerare il profilo dell'elemento soggettivo: trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che l'autore sia in colpa rispetto alla falsità della notizia, in tal modo configurandosi in capo ai consociati un onere di controllo circa la correttezza e la provenienza delle informazioni diffuse (sarà, infatti, punibile chi pubblichi una notizia creduta vera senza verificare adeguatamente l'attendibilità della fonte).

In definitiva, se sul piano descrittivo la fattispecie di cui all'art. 656 c.p. si mostra idonea a coprire i fatti rientranti nel fenomeno delle *fake news*, sul piano valoriale, però, la norma continua a riflettere una concezione autoritaria dello Stato, tipica del regime fascista, prestandosi a un impiego di stampo liberticida e di repressione del dissenso politico o sociale. Prima di rispolverare l'arsenale punitivo proprio del regime fascista e di adattarlo alle esigenze contemporanee, dunque, sarebbe opportuno interrogarsi seriamente sui rischi che una simile impostazione potrebbe ingenerare.

L'art. 656 c.p. non costituisce, peraltro, l'unica disposizione originaria del Codice Rocco che si presta a essere recuperata nella repressione delle *fake news*. La clausola di sussidiarietà presente nell'art. 656 c.p. segnala che la norma assume portata residuale rispetto ad altre fattispecie incriminatrici di maggiore gravità. Più precisamente, sempre in materia contravvenzionale, la diffusione di notizie false (dunque, anche via *web*) può integrare gli estremi del procurato allarme punito dall'art. 658 c.p., relativo alla condotta di “chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”³⁰. La fattispecie ha una portata più ristretta rispetto a quella precedentemente indicata, riguardando esclusivamente le notizie riferite a fatti idonei a suscitare allarme sociale³¹.

In rapporto di specialità con l'art. 656 c.p. è pure il delitto di disfattismo politico (art. 265 c.p.), collocato tra i delitti contro la personalità dello Stato e corredato dalla previsione di pene decisamente più severe (reclusione fino a cinque anni), sebbene la sua rilevanza sia circoscritta ai tempi di guerra: la norma punisce chi “diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico”³².

La diffusione di informazioni false assume espressa rilevanza penale anche nei delitti di aggioaggio “informativo”³³, previsti in funzione di tutela dell'economia pubblica e del funzionamento del mercato finanziario. L'ipotesi generale, disciplinata dall'art. 501 c.p. (rubricato “Rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”), incrimina le condotte di pubblicazione o divulgazione (“comunque” realizzata) di “notizie false, esagerate o tendenziose” che siano idonee a “cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori annessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato”³⁴. Di maggiore rilevanza pratica sono le figure speciali di aggioaggio previste dall'art. 2637 c.c. e dall'art. 185 T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), volte a tutelare la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari: più precisamente, ai sensi dell'art. 2637 c.c. la diffusione di notizie false è incriminata nella misura in cui sia idonea “a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato”³⁵; specularmente, nell'art. 185 T.U.F. (rubricato “Manipolazione del mercato”) la medesima condotta informativa deve essere idonea “a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”, individuati in quelli “ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato ovvero per i quali sia stata presentata domanda di ammissione”³⁶.

³⁰ La contravvenzione è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 10 a 516 euro.

³¹ Ad esempio, il reato in esame è stato ravvisato rispetto alla condotta di un giornalista che aveva pubblicato la notizia di un possibile attentato al Presidente della Camera dei deputati, senza aver previamente verificato l'oggettiva attendibilità della fonte da cui aveva appreso la notizia (Cass. pen., sez. I, 20.4.2012, n. 19367). Non configura il reato, viceversa, la denuncia della scomparsa di una persona (Cass. pen., sez. I, 4.10.2017, n. 43815).

³² Cfr. CRISTIANI (1964), p. 129; APRILE (2010), p. 134.

³³ L'aggioaggio c.d. informativo, consistente nella divulgazione di notizie o informazioni, si distingue dall'aggioaggio c.d. operativo, che incrimina altri comportamenti idonei a realizzare l'evento di pericolo, i quali possono consistere in artifizii di varia natura.

³⁴ Sul delitto di aggioaggio comune cfr. PEDRAZZI (1958).

³⁵ MUCCIARELLI (2002), p. 421; SEMINARA (2002), p. 453; ROSSI (2006), p. 2637.

³⁶ ROSSI (2006), p. 2647; CONSULICH (2010), pp. 297 ss. Sui rapporti con l'illecito amministrativo di manipolazione di mercato di cui all'art. 187-ter T.U.F., recentemente riformato a opera del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, e le connesse problematiche in relazione al principio di *ne bis in idem* europeo (art. 4, Prot. 2 Cedu), v. per tutti MUCCIARELLI (2018), pp. 184 ss.

Accanto ai casi, fin qui descritti, di espressa incriminazione della diffusione di notizie false (i quali, come detto, sono agevolmente riferibili anche alla divulgazione di *fake news* tramite *internet*)³⁷, la legislazione penale contempla talune fattispecie in cui la falsità dell'informazione, pur non direttamente tipizzata, assume rilievo come possibile *estrinsecazione concreta* della condotta, con cui si realizza l'offesa al bene giuridico di volta in volta tutelato³⁸.

L'ipotesi più significativa è sicuramente il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), il quale può trovare applicazione rispetto all'immissione sul *web*, in modo visibile a più persone, di contenuti che, per la loro falsità, offendono la reputazione di specifici soggetti. Occorre precisare che, per l'integrazione del reato, è in via di principio irrilevante che l'addebito sia vero o falso³⁹, contando esclusivamente la sua capacità di ledere il bene giuridico della reputazione del soggetto passivo, inteso come dignità della persona in un dato contesto sociale⁴⁰. Peraltro, la falsità della notizia può rilevare nel senso di escludere la possibilità per l'autore del reato di avvalersi della c.d. *exceptio veritatis*, nelle ipotesi in cui è ammessa la prova liberatoria basata sulla verità del fatto (art. 596 c.p.), nonché, in particolare, di invocare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca⁴¹, ex art. 51 c.p., quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.: invero, la verità (*oggettiva* o, quanto meno, *putativa*)⁴² del fatto esposto costituisce uno dei limiti, insieme a quelli della continenza e della pertinenza, cui la giurisprudenza subordina il diritto costituzionalmente tutelato di trasmettere informazioni lesive dell'altrui reputazione, anche questa dotata di rilevanza costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.⁴³

L'applicabilità del delitto di diffamazione agli autori di *fake news* offensive dell'onorabilità personale è ampiamente riconosciuta in giurisprudenza: in particolare, si è ripetutamente affermato che la pubblicazione di offese personali sia su articoli *web*⁴⁴, sia su *social network* (come *Facebook*)⁴⁵ integra l'aggravante dell'uso di un qualunque altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, di cui all'art. 595, comma III, c.p., in quanto potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Tuttavia, un ostacolo alla repressione delle offese *online* discende dalla mancata estensibilità ad *internet* – in virtù del divieto di analogia *in malam partem* – della nozione di stampa di cui all'art. 1, l. 47/1948, cui consegue l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 13 della stessa legge, nonché della responsabilità per omesso controllo ex art. 57 c.p. rispetto ai direttori delle testate telematiche⁴⁶; una nozione estensiva di stampa è stata, invece, accolta dalle Sezioni Unite al fine di consentire l'applicazione *in bonam partem* alle testate telematiche registrate delle garanzie previste per gli stampati in tema di divieto di sequestro preventivo⁴⁷. Si segnala, peraltro, che il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di art. 57 c.p., già in passato messo in discussione da alcuni giudici di merito, è stato recentemente oggetto di *revirement* ad opera di una sentenza della V sezione della Cassazione, che ha riconosciuto la responsabilità per omesso controllo in capo al direttore di un quotidiano *online*⁴⁸.

In altre ipotesi incriminatrici, collocate al di fuori della materia dei delitti contro l'onore, la condotta di diffusione di false notizie tramite *internet* può assumere rilievo penale quale pos-

³⁷ La comunicazione di una falsa notizia assume, altresì, rilevanza penale nelle c.d. falsità giudiziarie, tra cui i delitti di falsa denuncia o falsa incolpazione (simulazione di reato e calunnia, ex artt. 367 e 368 c.p.) e quelli che consistono nella violazione di un dovere di dire la verità, come la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) e le false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.). In ragione degli specifici soggetti cui devono essere dirette le informazioni non veritiere, tuttavia, è difficile (se non del tutto impossibile, nel caso dei delitti che ruotano intorno al nucleo della falsa testimonianza) ipotizzare l'integrazione di tali reati attraverso la diffusione di notizie via *internet*.

³⁸ Per questa distinzione v. PERINI (2017), p. 5.

³⁹ PADOVANI (2014), p. 273.

⁴⁰ Sull'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di reputazione (dalla concezione fattuale, a quella normativa a quella personalistica e costituzionale), v. per tutti MUSCO (1974), *passim*; SIRACUSANO (1993), pp. 33 ss.; GULLO (2013), pp. 11 ss.; GULLO (2015), pp. 189 ss.

⁴¹ Questo può essere definito come diritto di informare la collettività tramite il mezzo della stampa su accadimenti di pubblico interesse: cfr. MUSCO (1990), p. 645.

⁴² GULLO (2013), p. 32; Id. (2016), p. 4.

⁴³ Tali criteri sono stati enucleati sin dalla nota sentenza sul c.d. "decalogo dei giornalisti" della Cassazione civile del 1984 (Cass. civ., sez. I, 18.10.1984, n. 5259).

⁴⁴ Cass. pen., sez. V, 15.10.2018, n. 57020.

⁴⁵ *Ex multis*, Cass. pen., sez. I, 28.4.2015, n. 24431.

⁴⁶ Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511; Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126. In tema v. SEMINARA (2014), p. 584 ss.; PETRINI (2017), p. 1485 ss.

⁴⁷ Sez. Un., 17 luglio 2015, n. 31022, su cui v. GULLO (2016).

⁴⁸ Cass. pen., 23 ottobre 2018, n. 1275, pubblicata su *Diritto penale contemporaneo* (online), 28 febbraio 2019, con nota di MAURI.

sibile strumento di realizzazione di un *inganno* ai danni della vittima (nella specie, l'internauta che viene in contatto con la *fake news*). Questo accade, in modo paradigmatico, nel delitto di truffa (art. 640 c.p.), in cui la condotta di "artifici o raggiri" potrebbe essere integrata dalla pubblicazione su un *social network* di una notizia decettiva (es. una falsa raccolta di fondi da destinare in beneficenza), che induca la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale a sé sfavorevole, con corrispondente profitto del creatore della bufala o di terzi intermediari.

Prima della depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016, una forma di inganno penalmente rilevante, anche nella forma meramente tentata, era quella configurata dalla contravvenzione di pericolo dell'abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), che puniva con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a 1032 euro chiunque, pubblicamente, cercasse "con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare", sempre che dal fatto potesse derivare "un turbamento dell'ordine pubblico". È evidente come tale fattispecie avrebbe potuto attagliarsi anche a numerosi casi di *fake news*, specificamente finalizzate a far presa sulla credulità degli utenti di internet per fini di profitto (si pensi al fenomeno, sopra descritto, del *click-baiting*).

L'inganno rileva, altresì, ai sensi dell'art. 294 c.p. ("Attentato contro i diritti politici dei cittadini"), quale mezzo attraverso cui sia impedito "in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico" (ad esempio, i diritti di elettorato attivo e passivo) ovvero si determini taluno "a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà". Si potrebbe riflettere sull'applicabilità di tale fattispecie alle ipotesi di *fake news* costruite ad arte al fine di manipolare le opinioni dei cittadini in periodo di campagna elettorale e a indirizzarne il voto verso determinate forze politiche: la punibilità potrebbe, però, ravvisarsi solo in casi estremi, in quanto la norma non incrimina semplici suggestioni, ma richiede il realizzarsi di un vero e proprio inganno ai danni del cittadino, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti equiparabili alla violenza e alla minaccia "in ordine all'idoneità ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi nell'esercizio di un diritto politico in modo contrario alla sua reale volontà"⁴⁹. Quand'anche consentita sul piano del dato testuale della norma, peraltro, un'interpretazione dell'art. 294 c.p. che consenta di reprimere le *fake news* c.d. "politiche" potrebbe rivelarsi pericolosa, in quanto suscettibile di un utilizzo strumentale rispetto alla repressione di opinioni avverse, con evidente *vulnus* per i principi di democrazia e di libertà di pensiero. Anche qui, dunque, come a proposito della contravvenzione di cui all'art. 656 c.p., può ribadirsi la forte perplessità rispetto all'idea di recuperare nella "lotta alle *fake news*" fattispecie incriminatrici che recano ancora chiara l'impronta dell'originaria impostazione codicistica di repressione del dissenso politico.

2.1.

(segue) *Diritto penale e verità della notizia.*

Dall'esame delle fattispecie astrattamente applicabili alla diffusione di notizie false tramite *internet* è possibile trarre alcune considerazioni generali sulla *verità* quale possibile oggetto di tutela penale (la "cura penale della verità", per usare un'espressione di Pulitano⁵⁰). L'attribuzione di rilevanza penale alle *fake news* presuppone, infatti, l'idea che a determinate condizioni il diritto possa imporre un "dovere di dire la verità" penalmente sanzionato.

Non è questa la sede per discutere sul problema *ontologico* della verità, cioè della sua esistenza e della possibilità di una sua definizione⁵¹. Il diritto penale, nell'incriminare condotte variamente riconducibili al concetto di falsità, muove dall'implicito presupposto che una realtà oggettiva esista e che questa possa essere oggetto di rappresentazione nell'intelletto umano (*adaequatio intellectus et re*⁵²). Il diritto penale, nella sua dimensione sostanziale, prescinde anche dal profilo *epistemologico* della verità, relativo all'*an* e al *quomodo* della sua conoscibilità che, tuttavia, assume rilievo nel momento dell'accertamento giudiziale (c.d. verità processuale, la quale è sempre verità "relativa", cioè valevole solo ai fini del processo⁵³). Peraltro, la prospettiva

⁴⁹ Cass. pen., sez. I, 26.6.1989, in *Dejure*. Nella specie, veniva esclusa la configurabilità del delitto rispetto a un discorso svolto nel corso di una trasmissione televisiva e contenente l'espressione dello scarso interesse per i quesiti sottoposti a *referendum* abrogativo e, al contrario, il preminente interesse per il problema della caccia rimasto estraneo alla consultazione referendaria del novembre 1987.

⁵⁰ PULITANO (2014), p. 87. Sul tema v. anche PADOVANI (2014), pp. 17 ss.

⁵¹ HÄBERLE (2000), p. 40 ss.

⁵² È la definizione che di "verità" dà Tommaso d'Aquino, nelle sue *Quaestiones disputatae de veritate*.

⁵³ FERRUA (2017), p. 31 ss.; FERRAJOLI (1989), p. 40 ss.

processuale consente di evidenziare i limiti all'intelligibilità del *vero* in senso metafisico, di cui il legislatore dovrebbe essere consapevole nel momento in cui compie scelte di criminalizzazione. Ciò è ancor più vero per i reati aventi a oggetto la comunicazione di proposizioni falsamente rappresentative della realtà, nei quali la verità deve essere accertata a un duplice livello: quello dell'esistenza del fatto narrato (c.d. verità ontica), e quello della corrispondenza dell'enunciato al fatto che esso rappresenta (c.d. verità semantica)⁵⁴.

Il problema più delicato, però, attiene alla concezione della verità quale possibile oggetto di tutela penale. In primo luogo, occorre osservare che uno specifico *obbligo di verità* può configurarsi solo rispetto alle fattispecie in cui è espressamente incriminata una condotta di falso (si pensi ai delitti contro la fede pubblica, alla falsa testimonianza o alle ipotesi in cui la legge penale attribuisce rilievo, a vario titolo, alla diffusione di notizie false). Anche in questi casi, peraltro, il falso non assume rilievo in sé e per sé, ma solo in quanto sia dotato di un'oggettiva *idoneità ingannatoria*, vale a dire sia potenzialmente idoneo a indurre in errore i destinatari della dichiarazione o della cosa cui si riferisce. Nelle ipotesi in cui il disvalore del fatto tipico è polarizzato sull'evento di inganno (ad es., nella truffa), invece, la condotta assume rilevanza penale a prescindere dal suo contenuto di falsità, ma solo in quanto effettivamente determini una falsa rappresentazione nel destinatario, cioè lo induca in errore: qui la legge penale non impone un obbligo di dire il vero, e la falsità viene unicamente in considerazione come possibile strumento di inganno⁵⁵.

In ogni caso, può osservarsi che nell'attuale assetto punitivo l'incriminazione della diffusione di notizie false è sempre correlata al carattere decettivo della condotta (in quanto *idonea a ingannare* ovvero *causativa* di inganno). Ciò si spiega con il fatto che la verità non viene mai tutelata *in quanto tale* dal diritto penale, come bene giuridico protetto in via diretta e immediata dalla singola fattispecie, ma solo in funzione strumentale rispetto alla protezione di interessi ulteriori, che possono essere lesi dalla divulgazione di notizie false (ad es., l'ordine pubblico nell'art. 656 c.p.; il funzionamento del mercato nei delitti di aggrigotaggio)⁵⁶: il diritto penale non vuole proteggere un interesse astratto alla conoscenza della verità metafisica delle cose, ma reputa che, in talune circostanze, l'affermazione di falsità o la propagazione di notizie false possa comportare un pericolo per specifici beni giuridici individuali o collettivi.

Spesso, tuttavia, il rapporto tra la *verità* dell'informazione e l'*interesse ulteriore* tutelato dalla norma diviene inafferrabile e evanescente. Si pensi, in particolare, al caso del c.d. negazionismo, che nel nostro ordinamento ha rilevanza penale *sub specie* di circostanza aggravante dei reati di propaganda razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, attualmente disciplinati dall'art. 604-bis c.p.⁵⁷: tale fattispecie prevede una cornice autonoma di pena (da due a sei anni) per i casi in cui "la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale". Nell'aggravante del negazionismo, quindi, viene in considerazione un'ipotesi peculiare di *falsa notizia*, relativa alla negazione di fatti storici ritenuti di particolare gravità (il genocidio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale e altri crimini internazionali); la circostanza, peraltro, potrebbe essere integrata anche dalla pubblicazione o dalla diffusione di *fake news* "storiche" mediante la rete. Senza addentrarci nell'esame della norma e delle questioni connesse alla sua legittimazione, in particolare con riferimento al principio della libertà di pensiero⁵⁸, quel che preme qui evidenziare è il fatto che, a differenza di quanto osservato per le ipotesi incriminatrici precedentemente esaminate, in tal caso è più vaga l'individuazione degli interessi cui possa ritenersi finalizzata la "tutela della verità": nonostante il legame causale con la condotta discriminatoria del reato base, infatti, non sembra che il maggior disvalore connesso all'aumento di pena si fondi sull'offesa alla dignità e alla sensibilità personale del soggetto passivo della discriminazione (ad esempio in quanto appartenente al gruppo sociale vittima di genocidio); l'aggravamento del carico sanzionatorio potrebbe, al più, correlarsi alla lesione dell'insieme dei valori etici attorno a cui si riconoscono

⁵⁴ FIORELLI (2018), p. 6.

⁵⁵ PADOVANI (2014), p. 23 ss.

⁵⁶ PERINI (2017), p. 3.

⁵⁷ La norma è stata inserita dal d.lgs. n. 21/2018, in attuazione della c.d. riserva di codice. L'aggravante, introdotta con la l. 115/2016, era precedentemente regolata al comma 3-bis, l. 654/1975.

⁵⁸ Si rimanda, per tutti, a PUGLISI (2016), p. 21 ss.; FRONZA (2016), p. 1031 ss.

le società democratiche, i quali sarebbero pericolosamente minacciati da chi disconosca la verifica dei fatti storici che di quei valori costituiscono la più radicale negazione⁵⁹. In tal modo, però, si postula una concezione etica dello Stato, il quale si pone come depositario dei valori “giusti” da perseguire e si arroga il diritto di incriminare le espressioni ideologiche difformi: una concezione, questa, del tutto antitetica all’idea laica e pluralista che dovrebbe informare l’assetto di una società democratica, di cui la libertà di espressione – estesa a tutte le forme di pensiero, *anche antidemocratiche* – costituisce una delle principali estrinsecazioni e garanzie di sopravvivenza.

Come si dirà a breve, nella direzione di esasperare il valore della *verità della notizia* in quanto tale, quale bene tutelato a prescindere dalla protezione di interessi ulteriori (o in vista della protezione di beni di estrema vaghezza), sembrano muoversi anche alcune delle recenti proposte normative in tema di criminalizzazione delle *fake news*. Più in generale, il tema della tutela penale della verità si traduce in un problema di *offensività* della singola fattispecie incriminatrice: si tratta di capire, cioè, se l’intervento penale contro condotte di falsità sia giustificato dalla necessità di proteggere un bene che sia effettivamente meritevole di tutela. Tale valutazione di meritevolezza, a sua volta, non può che essere condotta mediante un bilanciamento con la garanzia costituzionale della libertà di espressione del pensiero (art. 21 Cost.), la cui compressione può essere giustificata solo in vista della protezione di un bene di preminente rilevanza costituzionale (v. *infra*, § 4).

3. *Fake news e nuove istanze di incriminazione.*

Alla luce dell’inquadramento del fenomeno delle *fake news* all’interno dell’attuale assetto normativo, è possibile svolgere alcune considerazioni *de lege ferenda*.

In primo luogo, sarebbe erroneo ritenere che con lo sviluppo di *internet* e dei *social media* siano emerse esigenze di tutela del tutto *nuove*, che non possano essere soddisfatte con gli strumenti del diritto penale tradizionale. Invero, pur in assenza di previsioni incriminatrici specifiche, la pressoché totalità dei casi di propagazione di menzogne tramite *social media* può già essere agevolmente ricompresa nella descrizione tipica di fattispecie che, in vario modo, conferiscono rilevanza penale alle condotte di diffusione di false notizie. In particolare, come si è visto, oltre ad ipotesi che attribuiscono rilievo a *specifici contenuti* di falsità informativa (economica, storica, diffamatoria, ecc.), il codice penale contempla una norma di carattere generale – la contravvenzione di pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, di cui all’art. 656 c.p. – che consente di estendere la punibilità a qualsiasi tipo di *fake news*, purché astrattamente idoneo a turbare l’ordine pubblico: quest’ultimo, peraltro, costituisce un limite estremamente vago, sia per l’indeterminatezza della nozione di ordine pubblico⁶⁰, di cui è discussa la capacità di fungere da elemento selettivo di condotte penalmente rilevanti⁶¹; sia per la (invero, ormai risalente) costruzione giurisprudenziale della fattispecie secondo lo schema della pericolosità in astratto (v. *supra*), che consente di prescindere dall’accertamento della concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Inoltre, come si è già avuto modo di osservare, pare fortemente discutibile il riferimento a questo e altri modelli punitivi che esprimono lo spirito liberticida dello Stato fascista, non essendo auspicabile il recupero in chiave moderna di prospettive repressive per la libertà di manifestazione del pensiero.

Del tutto prive di rilevanza penale rimarrebbero, ad ogni modo, quelle *fake news* rispetto a cui non sia possibile rinvenire un collegamento, nemmeno potenziale, con la lesione dell’ordine pubblico: vi potrebbero rientrare, oltre alle notizie su argomenti del tutto ininfluenti, che non destano particolare preoccupazione, le false informazioni su argomenti politici, la cui diffusione su larga scala può creare un rischio di inquinamento del dibattito pubblico e di manipolazione delle opinioni degli elettori. In questa prospettiva, lo sviluppo dei *social media* avrebbe evidenziato una lacuna di tutela rispetto a quello che potremmo definire, in termini generalissimi, il “bene giuridico della democrazia”, cioè l’interesse al funzionamento democratico dello Stato e alla corretta formazione del pensiero politico dei cittadini. È su questo

⁵⁹ MACCHIA (2019), p. 22 ss.

⁶⁰ Sulla nozione di ordine pubblico, nella duplice accezione “ideale” e “materiale”, v. per tutti, FIORE (1980), p. 1084 ss.; DE VERO (1995), p. 76 ss.

⁶¹ MOCCIA (1990), p. 1 ss.

aspetto che, come si vedrà, insistono particolarmente le principali proposte legislative. Va detto, in senso fortemente critico rispetto alla prospettiva di criminalizzazione, che il problema della distorsione dell'informazione a fini propagandistici e di condizionamento dell'opinione pubblica non è un fenomeno necessariamente correlato alla diffusione di contenuti sulle piattaforme *online*, le quali semmai ne hanno aggravato l'impatto in termini quantitativi⁶². Inoltre, anticipando considerazioni che si riprenderanno in seguito (v. *infra*, § 5), suscita perplessità l'idea di un intervento penale a tutela di un bene giuridico dai contorni incerti come quello democratico, che potrebbe piuttosto veicolare la repressione di manifestazioni di dissenso politico, spingendosi addirittura oltre l'impianto repressivo originario del Codice Rocco.

Con riferimento alle ipotesi già coperte dallo strumento penale, il problema che si pone è, semmai, quello dell'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio delle fattispecie esistenti rispetto alle esigenze di tutela evidenziate dall'utilizzo di internet. In particolare, la contravvenzione di cui all'art. 656 c.p. si rivela di scarsissima utilità pratica, in ragione delle pene del tutto irrisorie da essa previste (in via alternativa, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro). La risposta sanzionatoria risulta, invece, maggiormente efficace nelle ipotesi in cui la diffusione di notizie false integri il delitto di diffamazione, ovvero una fattispecie contro il patrimonio (ad es., la truffa) o contro l'economia pubblica o il mercato finanziario (delitti di aggrottaggio).

A fronte di tali premesse, le principali proposte di riforma che contemplano l'utilizzo dello strumento penale in funzione di contrasto alle *fake news* possono raggrupparsi lungo due direttrici: da un lato, si suggerisce di estendere la punibilità rispetto a comportamenti in precedenza penalmente irrilevanti; dall'altro, si propone di incidere in senso peggiorativo sul trattamento sanzionatorio di fattispecie esistenti, al fine di accentuarne la capacità dissuasiva sul piano della "minaccia di pena".

3.1. *Il disegno di legge "Gambaro".*

A partire dalla fine della precedente legislatura, sulla spinta dell'affiorare improvviso del dibattito sulle *fake news* a livello di opinione pubblica, si è assistito a un'autentica proliferazione di progetti di legge volti ad arginare il fenomeno in esame attraverso l'utilizzo della norma penale. Si tratta di iniziative che, pur rimaste per il momento sulla carta⁶³, rappresentano in modo significativo le preoccupazioni e le istanze punitive emergenti nella società, come dimostra il ricorrente ripresentarsi del tema delle *fake news* nel discorso giornalistico e politico⁶⁴. Tali istanze, inoltre, travalicano la dimensione nazionale trovando un'eco nelle legislazioni *anti-fake news* proposte o approvate da altri Paesi europei⁶⁵ o nelle iniziative assunte a livello di Unione europea⁶⁶.

Tra le proposte di legge presentate al Parlamento italiano, quella senz'altro più significativa, anche per le reazioni che ha suscitato tra gli interpreti, è il c.d. d.d.l. Gambaro (A.S. 2688) del 7 febbraio 2017, recante "Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione *on line*, garantire la trasparenza sul *web* e incentivare l'alfabetizzazione mediatica"⁶⁷.

⁶² ZANON (2017), p. 3 ss.

⁶³ La maggior parte delle proposte sono relative alla scorsa legislatura. Tuttavia, anche nell'attuale legislatura sono state presentate due proposte di legge in argomento (entrambe depositate alla Camera dei Deputati il 31 ottobre 2018), di cui però non sono ancora stati pubblicati i testi: si tratta degli atti AC 1325, Minardo, "Norme per regolamentare il funzionamento delle piattaforme di comunicazione e delle comunità virtuali nella rete internet" e AC 1328, Pastorino, "Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet". Di recente, inoltre, è stata presentata una richiesta di istituzione di una "Commissione di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica" (AC 1056, Fiano e altri).

⁶⁴ Da ultimo, il problema delle *fake news* è stato sollevato con riferimento al rischio di inquinamento delle elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio: cfr. MARRO, *Fake news, come possono influenzare le prossime elezioni europee*, ne *Il Sole 24 Ore* (online), 25 febbraio 2019.

⁶⁵ Significativa, in particolare, la legge tedesca: *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken* (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG), n. 536/17, 30 giugno 2017. Al momento, anche in Francia sono in discussione due proposte di legge sulle false informazioni durante il periodo elettorale (n. 799 del 21 marzo 2018 e n. 772 del 16 marzo 2018).

⁶⁶ Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione il 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi. Nel 2018, la Commissione europea ha incentivato la firma di un codice di autoregolamentazione da parte di piattaforme digitali (Facebook, Google e Mozilla) per contrastare la disinformazione *online*: si tratta del c.d. *Code of Practice on Disinformation*, su cui v. MONTI (2019), p. 320.

⁶⁷ La dottrina ha accolto tale disegno di legge in senso profondamente critico. V. FUMO (2018), p. 88; MELZI D'ERIL (2017), p. 62; CUNIBERTI (2017), p. 31; GUERCIA (2019), p. 1258.

Già dalla Relazione introduttiva traspare un atteggiamento culturale di forte preoccupazione, se non addirittura timore, nei confronti del fenomeno delle *fake news*, che viene descritto con toni quasi apocalittici: si legge, ad esempio, che “con il diffondersi dei *social media* il pericolo di contaminare *internet* con notizie inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di apparire più come fatti conclamati che come idee, è in crescita esponenziale”; e ancora, “se il pubblico di *internet* prende per buono e fondato qualsiasi cosa circoli *online*, senza più distinguere tra vero e falso, il pericolo è enorme”. Per converso, gli autori della proposta minimizzano il rischio che dalla previsione di forme di controllo sulla circolazione di notizie in rete potrebbe derivare per la libertà di espressione: quest’ultima, invero, “non può trasformarsi semplicemente in un sinonimo di totale mancanza di controllo, laddove controllo, nell’ambito dell’informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti”.

La demonizzazione dei *social media* quale strumento di propaganda antidemocratica si traduce, sul piano della risposta penale, nella previsione di nuove fattispecie incriminatrici. In generale, si osserva come l’ampliamento dell’area del penalmente rilevante passa attraverso il rimodellamento di tipi di incriminazione propri del Codice Rocco, già fortemente connotati sul piano valoriale come reati di opinione, che vengono ulteriormente sviluppati in senso repressivo. In maggior dettaglio, l’art. 1 del progetto, riprendendo la contravvenzione di cui all’art. 656 c.p., introduce nel codice penale l’art. 656-*bis*, rubricato “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche”, diretta a punire con l’ammenda fino a 5.000 euro, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque “pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi”. La contravvenzione si pone in rapporto di specialità con l’art. 656 c.p., almeno sotto due profili: i) in relazione al *contenuto delle notizie* “false, esagerate o tendenziose”, con precisazione difficilmente comprensibile, si prevede che queste debbano avere a oggetto “dati o fatti manifestamente infondati o falsi”; ii) in relazione alle *modalità della condotta* di pubblicazione o diffusione, si specifica che questa può realizzarsi esclusivamente mediante strumenti informatici o telematici. Tale seconda limitazione è particolarmente significativa, nella misura in cui sottende l’idea di un maggior disvalore, e dunque di una maggiore meritevolezza di pena, nel comportamento di chi divulghi notizie false tramite *internet* rispetto a chi utilizzi strumenti diversi. Ciò si ricollega alla previsione, contenuta nell’ultimo comma dell’art. 1, di una causa personale di esclusione di punibilità per i giornalisti professionisti⁶⁸, quasi che la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate sia meno grave (rientrando nella previsione generale di cui all’art. 656 c.p.) quando promani da soggetti qualificati; come è stato rilevato, però, si tratta di una premessa infondata, essendo semmai vero il contrario, in quanto la narrazione di un fatto falso da parte di un giornalista di professione, qualsiasi sia il mezzo utilizzato (stampa cartacea, televisione, radio o piattaforma telematica), è suscettibile di trarre in inganno il lettore più facilmente di una *fake news* diffusa da fonti anonime o poco attendibili sui *social network*, in virtù della maggiore credibilità tradizionalmente riposta nei confronti degli esercenti la professione giornalistica⁶⁹.

L’aspetto che maggiormente colpisce nel testo dell’art. 656-*bis* c.p. è l’attribuzione di rilevanza penale alla falsità in sé del fatto narrato, senza richiedere che dalla condotta derivi un’offesa per un interesse ulteriore, neppure nella forma della mera messa in pericolo⁷⁰. Sotto questo profilo, si rileva un’incongruenza tra la rubrica dell’articolo, che contiene il riferimento al pericolo di turbamento per l’ordine pubblico, sulla falsariga dell’art. 656 c.p., e il testo della fattispecie, che invece pare tutelare la *verità della notizia* in quanto tale. Si tratta di un’impostazione che, per le concezioni eticizzanti e assolutistiche che evoca, pare di difficile legittimazione alla luce del principio di offensività.

Accanto alla fattispecie contravvenzionale in oggetto, il d.d.l. Gambaro propone di introdurre due ulteriori ipotesi delittuose che rimarcano lo schema del disfattismo politico (art. 265 c.p.) e ne estendono la punibilità al tempo di pace: più precisamente, con il nuovo art.

⁶⁸ A norma dell’art. 1, ultimo comma, del d.d.l., l’art. 656-*bis* non si applica ai “soggetti e ai prodotti di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all’articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62”.

⁶⁹ MELZI D’ERIL (2017), p. 62. Anche CUNIBERTI (2017), p. 33 segnala il paradosso di riservare un trattamento di favore nei confronti di una categoria che, al contrario, dovrebbe essere gravata da maggiori doveri di responsabilità.

⁷⁰ BASSINI e VIGEVANI (2017), p. 15.

265-*bis* c.p. (“Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme, fuorviare settori dell’opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne d’odio e campagne volte a minare il processo democratico”) si andrebbero a punire, anche con la pena detentiva (reclusione non inferiore a dodici mesi, congiuntamente ad un’ammenda fino a 5000 euro), le condotte di diffusione o comunicazione di “voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme”, nonché quelle aventi a oggetto lo svolgimento di “un’attività tale da recare nocimento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell’opinione pubblica, anche attraverso campagne con l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione *online*”; con il successivo art. 265-*ter* c.p. (“Diffusione di campagne d’odio o volte a minare il processo democratico”) dovrebbe punirsi ancor più severamente (con la reclusione non inferiore a due anni e con l’ammenda fino a 10000 euro), “ai fini della tutela del singolo e della collettività”, chiunque si renda responsabile “anche con l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione *online*, di campagne d’odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici”.

Entrambe le fattispecie risultano carenti sotto il profilo della tassatività e determinatezza, in quanto si connotano per l’estrema vaghezza nella descrizione della condotta (ad es. “qualsiasi attività”) e, soprattutto, nell’individuazione dell’oggetto di tutela, rispetto a cui dovrebbe prodursi l’evento di danno: difficile capire cosa si intenda per “recare nocimento agli interessi pubblici”, o per “minare il processo democratico, anche a fini politici”⁷¹. Al di là della genericità della formulazione, può poi osservarsi come in tali reati emerga una duplice prospettiva di tutela: quella personalistica, soprattutto nell’incriminazione delle “campagne d’odio contro individui” (il fenomeno del c.d. *hate speech* che, come si è detto *supra*, § 1, è spesso correlato a quello delle *fake news*); e quella pubblicistica, riferita al bene della “democrazia” in senso lato, declinato nella corretta formazione dell’opinione pubblica e nel regolare svolgimento del “processo democratico”. La valorizzazione di quest’ultimo profilo è molto preoccupante, perché assegna alla norma penale forti valenze di repressione politica, secondo una logica ancor più oppressiva di quella che aveva connotato le scelte del codificatore in epoca fascista: qualsiasi attività di manifestazione del pensiero è potenzialmente in grado di recare un nocimento a un “interesse pubblico”, o di “fuorviare settori dell’opinione politica”, ed è evidente il rischio di trasformare la norma penale in uno strumento di contrasto rispetto alle notizie “scomode” o alle opinioni espressive di ideologie contrarie a quelle dominanti in un dato contesto storico-politico, mediante la loro etichettatura come “false” o semplicemente “tendenziose”.

La tendenza repressiva si riflette anche sulla severità del trattamento sanzionatorio, che contempla addirittura il ricorso alla pena detentiva, in modo del tutto sproporzionato rispetto al disvalore delle condotte sanzionate. Peraltro, la fissazione del solo limite edittale inferiore (reclusione “non inferiore a” – rispettivamente – dodici mesi o due anni) comporta la determinazione della pena massima, per effetto dell’integrazione automatica *ex art.* 23 c.p., in ventiquattro anni: è giusto il caso di evidenziare l’assoluta abnormità di tale divaricazione edittale, che esporrebbe la norma a sicure censure di incostituzionalità sotto i profili della determinatezza e della proporzionalità della pena.

3.2. *Le altre proposte di legge.*

In direzione simile al d.d.l. Gambaro si muove un ulteriore disegno di legge presentato durante la scorsa legislatura (A.S. 2689/2017⁷²), volto alla “Introduzione degli articoli 656-*bis*, 656-*ter* e 656-*quater* del codice penale in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false dirette a danneggiare il diritto all’immagine degli eletti nelle istituzioni rappresentative”. Anche in questo caso si prevede un’implementazione dello strumento punitivo in funzione di tutela dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni democratiche, sul presupposto di una loro messa in pericolo tramite la propagazione di *fake news* sulla rete. Più precisamente, un nuovo art. 656-*bis* c.p. dovrebbe punire, anche con pena detentiva (arresto fino a tre mesi, in alternativa all’ammenda fino a 309 euro), la pubblicazione o diffusione di “notizie false, esagerate o tendenziose, riguardanti eletti nelle istituzioni rappresentative, per le quali possa essere recato danno al godimento del diritto alla propria immagine, alla tutela dell’identità

⁷¹ Fumo (2018), p. 88.

⁷² Presentato al Senato in data 7 febbraio 2017.

personale, del proprio buon nome, della buona reputazione e credibilità in sé”. Si tratta, quindi, di un’ipotesi speciale di diffamazione, caratterizzata dalla qualità di eletto in capo al soggetto passivo. È prevista una circostanza aggravante per l’eventualità in cui “la pubblicazione avvenga mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permetta la loro diffusione su reti sociali virtuali”.

Il riferimento alle *fake news* è immediatamente visibile nel successivo art. 656-ter c.p., che punisce con le stesse pene “chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permetta la loro diffusione su reti sociali virtuali, con il fine di influenzare e arrecare danno al buon andamento della politica democratica della Repubblica”. La pena è, poi, raddoppiata nel caso in cui la pubblicazione avvenga durante i periodi di campagna elettorale. Si osserva che qui il danno al “buon andamento della politica democratica della Repubblica”, pur denotando il bene giuridico tutelato dalla fattispecie, rileva esclusivamente quale requisito finalistico della condotta, costituendo oggetto di dolo specifico, mentre non si richiede la sua effettiva realizzazione sul piano oggettivo. A proposito di tale elemento, possono reiterarsi (e pure con maggiore intensità) le osservazioni critiche già formulate in merito all’art. 265-bis c.p. ipotizzato dal Progetto Gambaro, con riferimento all’indeterminatezza del bene giuridico tutelato e alla sua evidente connotazione sul piano della repressione del dissenso politico: è chiaro che qualunque condotta di “diffusione di notizie” (vere o false che siano) può ritenersi indirizzata a “influenzare” il buon andamento della politica democratica della Repubblica, sicché la previsione penale si trasforma in uno strumento di censura di qualunque espressione ideologica di dissenso politico, al di fuori di qualsiasi possibilità legittimazione sul piano costituzionale.

Il disegno di legge in oggetto prevede, da ultimo, l’introduzione di un nuovo art. 656-quater c.p., avente a oggetto la pubblicazione o diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate “con il fine di indurre all’odio, a comportamenti violenti o di propaganda terroristica”; la pena è raddoppiata in caso di realizzazione del fatto tramite *internet*. Anche in questo caso la norma non richiede l’accertamento di una concreta pericolosità della condotta, limitandosi a caratterizzare la diffusione di notizie sul piano dell’elemento soggettivo; ed è, quindi, di nuovo evidente il rischio di piegamento della norma penale in funzione di repressione di opinioni ideologiche percepite come ostili dal potere costituito.

Tra i progetti di intervento penale contro le *fake news* si segnala, infine, la proposta di legge De Maria (A.C. 4557/2017)⁷³. Tale testo propone di modificare la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 656 c.p., sia mediante l’ampliamento della condotta tipica sia mediante l’inasprimento del trattamento sanzionatorio. Più precisamente, nella nuova formulazione il reato dovrebbe contenere l’esplicito riferimento alla realizzazione del fatto “anche mediante l’utilizzo della rete telefonica o attraverso strumenti telematici o informatici”; inoltre, le notizie false, esagerate o tendenziose possono essere idonee, oltre che al turbamento dell’ordine pubblico, anche “ad arrecare danno ingiusto alle persone”. Così formulato, però, il reato potrebbe porre problemi di coordinamento con il tentativo di truffa. Sotto il profilo sanzionatorio, il nuovo art. 656 c.p. sarebbe punito con la “reclusione da tre mesi a cinque anni”, trasformandosi conseguentemente in ipotesi delittuosa. È, infine, prevista una circostanza aggravante “se il fatto è commesso per fini di lucro, ovvero se le notizie riguardano atti di violenza a sfondo razziale, sessuale o comunque di natura discriminatoria”.

4.

La diffusione di false notizie nel quadro dei reati di opinione: il limite della libertà di manifestazione del pensiero.

Nel riflettere sulla legittimazione e sull’opportunità di un intervento punitivo in funzione di contrasto al fenomeno delle *fake news*, non può prescindersi dall’esame del ruolo che, in questa materia, svolge la libertà di espressione del pensiero garantita dall’art. 21 della Costituzione.

Punto di partenza imprescindibile del discorso è capire se la comunicazione di contenuti informativi *falsi* possa essere, o meno, compreso nella sfera protettiva del principio costituzionale in esame. In primo luogo, si ritiene che il “pensiero” tutelato dall’art. 21 Cost. non sia

⁷³ Proposta presentata alla Camera dei deputati il 15 giugno 2017.

soltanto l'*opinione*, cioè la formulazione di un giudizio teoretico o fattuale⁷⁴, ma anche l'affermazione circa l'esistenza o l'inesistenza di fatti⁷⁵; e questo vale a prescindere dalla difficoltà (secondo alcuni, l'impossibilità⁷⁶) di scindere concettualmente le opinioni dalla pura e semplice esposizione di avvenimenti. In secondo luogo, dalla lettura del testo della Costituzione non sembra che possa ricavarsi una limitazione della libertà di espressione sulla base del *contenuto* del pensiero manifestato: l'art. 21 Cost. garantisce la manifestazione di *qualsunque* pensiero, e dunque giusto o sbagliato, corretto o insensato, eticamente accettabile o aberrante, *vero o falso* che sia.

L'interpretazione che qui si propone non sembra condivisa da tutta la dottrina costituzionalistica: alcuni autori⁷⁷ ritengono che la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non possa estendersi al "subiettivamente falso" (quali sono "la menzogna, il dolo, l'inganno, il raggirio, o la frode"), limitandosi a coprire "l'obiettivamente erroneo"; in termini differenti si esprimeva altra autorevole dottrina⁷⁸, secondo cui "neppure la diffusione di notizie false può essere considerata illecita in sé e per sé" e "il fine d'inganno può essere illecito solo in quanto costituisca il fulcro di un'attività illecita che contrasti con altri principi costituzionali".

La seconda impostazione convince maggiormente. Infatti, dire che l'art. 21 Cost. si estende a tutelare le manifestazioni dichiarative *indipendentemente dal loro contenuto di veridicità* non significa escludere che le stesse possano, in taluni casi e a certe condizioni, essere oggetto di incriminazione: la protezione costituzionale ha la funzione di impedire che i comportamenti di falso siano puniti *in sé*, a prescindere dalla loro capacità di incidere su altri interessi maggiormente meritevoli di tutela (es. la pubblica fede nei delitti contro la fede pubblica)⁷⁹. L'interpretazione estensiva della libertà di espressione diviene ancor più necessaria se si considera la difficoltà di capire cosa sia vero e cosa sia falso, per cui si rivelerebbe illusoria la pretesa di individuare il discrimine della tutela costituzionale alla luce di un criterio indeterminato come quello della verità; del pari, come si è già accennato, non sempre è agevole distinguere l'esposizione di un *fatto* falso dall'espressione di un'*opinione* erronea o infondata.

Dunque, anche il "pensiero falso", cioè la narrazione di fatti non corrispondenti al vero (o, ed è lo stesso, l'inesatta rappresentazione di fatti veri), rientra nella tutela costituzionale di cui all'art. 21 Cost. Ne consegue che i reati mediante i quali è punita la trasmissione di informazioni o di dati falsi dovrebbero essere ricompresi nella categoria dei reati di opinione, intesi nel significato ampio di fattispecie che incriminano la manifestazione di un pensiero⁸⁰: anche rispetto a tali ipotesi si pone, quindi, il problema della compatibilità con la libertà di espressione.

Sulla base di tali premesse, occorre chiedersi se la compressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che conseguirebbe all'incriminazione delle *fake news*, possa ritenersi giustificata dall'esigenza di tutelare un interesse *di rilevanza costituzionale e di preminente importanza* rispetto alla libertà di espressione. Per la corretta applicazione del principio del bilanciamento tra interessi costituzionali confliggenti, infatti, non basta che la fattispecie penale sia prevista a protezione di un interesse che trovi riferimento, anche implicito, nella Costituzione; occorre invece che quell'interesse possa dirsi prevalente rispetto alla libertà di espressione⁸¹: si tratta di una prospettiva che, pur talvolta obliterata dalla giurisprudenza costituzionale interna in materia di delitti politici⁸², dovrebbe essere adeguatamente valorizzata anche alla luce delle indicazioni elaborate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione dell'art. 10 Cedu posto a protezione della libertà di espressione⁸³.

⁷⁴ Per la distinzione tra critica teoretica e fattuale v. PELISSERO (1992), p. 1228.

⁷⁵ Sul punto v. LEHNER (2019), p. 108, e *ivi* il rimando a C. Cost., 13.7.1960, n. 59.

⁷⁶ Secondo FOIS (1957), p. 202, la narrazione dei fatti implica pur sempre un'attività di tipo valutativo (quanto meno in relazione alla scelta degli argomenti e delle modalità espositive); altri Autori evidenziano l'influenza delle percezioni soggettive e delle categorie interpretative personali sull'esposizione dei fatti, che quindi non può mai dirsi davvero oggettiva: v. per tutti BARILE (1975), p. 3.

⁷⁷ A partire da ESPOSITO (1958), p. 37 ss.; in questo senso v. anche PACE e MANETTI (2006), pp. 89-90.

⁷⁸ BARILE (1984), p. 229.

⁷⁹ Si noti, peraltro, che nonostante la differente premessa teorica, a tale conclusione perviene anche ESPOSITO (1958), pp. 36-37.

⁸⁰ Così PELISSERO (2015), p. 38, che riconduce a tale categoria, oltre ai reati di opinione politici, anche i reati a tutela delle confessioni religiose, i reati di apologia di genocidio e di discriminazione razziale, etnica e religiosa, l'aggravante di negazionismo, nonché i delitti di ingiuria e diffamazione. Cfr. anche SPENA (2007), p. 697 ss.

⁸¹ In caso contrario, come scrive magistralmente FIORE (1972), p. 89, "della libertà di espressione non rimarrebbe veramente niente, visto che non c'è quasi nessun bene-interesse della vita individuale o collettiva, a cui la Costituzione non faccia in qualche modo riferimento". Su questo profilo v. anche PELISSERO (2015), p. 39, che ricollega la necessità di valutare l'importanza dei beni costituzionali in conflitto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di art. 10 Cedu.

⁸² Cfr. PELISSERO (2015), p. 38 e giurisprudenza costituzionale *ivi* citata.

⁸³ C. Edu, *Perinçek c. Svizzera* [Grande Camera], ric. n. 27510/08, 15.10.2015

Orbene, per quanto la valutazione circa l'importanza dei beni di volta in volta tutelati spetti alla discrezionalità del legislatore, sembra potersi escludere che i beni giuridici messi in pericolo dalla diffusione di *fake news* siano tali da rendere opportuno l'intervento penale, con conseguente sacrificio della libertà di espressione. Sicuramente insostenibile è l'idea prospettata dal Progetto Gambaro di incriminare la diffusione di notizie false "in sé", cioè a prescindere dalla lesione di interessi ulteriori (v. *supra*, § 3.1.): nell'attuale assetto costituzionale pluralista, la verità, comunque la si consideri, non può assurgere al rango di interesse dotato di rilievo costituzionale⁸⁴. Diversamente, la punibilità è tendenzialmente legittimata in presenza di beni di carattere personalistico (come la reputazione individuale): ciò è dimostrato dalla giurisprudenza che individua la verità del fatto come limite all'esercizio del diritto di cronaca, a sua volta espressione della libertà di manifestazione del pensiero. La prospettiva individualistica, peraltro, è scarsamente presa in considerazione dai progetti di riforma, trattandosi di esigenze di tutela già soddisfatte dalle norme esistenti in tema di diffamazione.

Il nodo più problematico attiene alla legittimazione dell'intervento penale rispetto alla diffusione di notizie che prevedono un pericolo per l'ordine pubblico o per la corretta formazione del dibattito democratico. Con riferimento all'ordine pubblico, può ricordarsi di nuovo (v. *supra*, § 2) come la Corte costituzionale, nel lontano 1962, abbia "salvato" dall'incostituzionalità l'art. 656 c.p., affermando che la stessa non comporta un'illegittima restrizione alla libertà di espressione in quanto "la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21 Cost., ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che è da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale"⁸⁵. In tale risalente pronuncia, tuttavia, la Corte non opera un effettivo bilanciamento dell'ordine pubblico con la libertà di diffondere informazioni, limitandosi a rilevare la copertura costituzionale dello stesso. Il richiamo alla generica nozione di ordine pubblico (quantomeno, nella dimensione "ideale" di "ordine legale costituito") non pare legittimare il sacrificio della libertà di espressione, che assume valore preminente: sotto questo profilo, la dubbia compatibilità costituzionale dell'art. 656 c.p. dovrebbe dissuadere sia dall'idea di riutilizzarlo in funzione di contrasto alle *fake news*, sia di introdurne versioni "restaurate" mediante l'ampliamento della condotta tipica o il rafforzamento sul piano sanzionatorio (v. *supra*, §§ 3.1. e 3.2). Parimenti, il sacrificio della libertà di pensiero a fronte dell'incriminazione della diffusione di *fake news* non parrebbe giustificata neppure ove fosse valorizzata la lesione di altri beni giuridici, ad esempio l'incolumità pubblica, la quale viene messa a repentaglio da alcune falsità circolanti in materia tecnico-scientifica (si pensi alla campagna anti-vaccini, con i pericoli che ne derivano per la salute collettiva): anche in questo caso, tuttavia, l'utilizzo della sanzione penale, oltre a rivelarsi scarsamente efficace, potrebbe risultare ancor più pericolosa della minaccia che intende contrastare, a causa della difficoltà di discriminare tra autentiche menzogne e semplici opinioni che, pur non validate dalla comunità scientifica, hanno comunque legittimazione a essere espresse e comunicate.

Ancora più vago e indeterminato è il riferimento, variamente declinato nelle diverse proposte di legge, al bene della "democrazia". Da questo punto di vista, se è vero che la diffusione di notizie false tramite la Rete può pericolosamente inquinare il dibattito democratico e orientare il voto dell'opinione pubblica, è anche vero che la selezione delle condotte penalmente rilevanti sulla base di tale bene giuridico potrebbe risultare ancor più pericolosa, in ragione dell'estrema genericità del concetto di democrazia e delle strumentalizzazioni politiche cui potrebbe essere piegato. Questi rischi sono tanto più evidenti se si considera, ancora una volta, il carattere sfumato della linea di demarcazione tra vero e falso (e, quindi, la difficoltà dell'accertamento demandato al giudice): se in alcuni casi le menzogne sono facilmente smascherabili (si pensi alla *fake news* sulla nascita di Obama in Kenya), in altri casi l'accertamento del fatto oggetto della notizia è molto più complesso, sicché la ricostruzione di una narrazione in termini di verità o di falsità risulta fortemente opinabile.

⁸⁴ MELZI D'ERIL (2017), p. 64.

⁸⁵ C. Cost., 16.3.1962, n. 19.

5.

Rilievi conclusivi: l'uso simbolico del diritto penale nella repressione del "pensiero ostile".

Le considerazioni da ultimo sviluppate consentono di evidenziare come la prospettiva di incriminazione delle *fake news*, per quanto dichiaratamente concepita in funzione di difesa della democrazia, potrebbe concretamente tradursi in un complessivo abbassamento del livello di garanzia assicurato alla libertà di manifestare e diffondere le proprie idee, la quale a sua volta costituisce il presupposto per il corretto funzionamento dei meccanismi democratici. Se il fine perseguito è quello di impedire la circolazione di notizie false, il risultato raggiunto potrebbe essere quello di introdurre surrettiziamente un controllo penale sulle attività di informazione *online* e sulle opinioni che circolano in rete. In altre parole, la sanzione penale potrebbe tramutarsi, da strumento di tutela della democrazia, in mezzo di repressione di contenuti, più che falsi, "ostili" o portatori di valori contrastanti con quelli condivisi dalla collettività: una prospettiva, questa, sicuramente incompatibile con la natura pluralista degli ordinamenti democratici.

In questo senso, le recenti istanze di criminalizzazione delle *fake news* possono essere idealmente inquadrare entro la recente tendenza legislativa al "recupero" dell'originaria connotazione dei reati di opinione quali strumenti di repressione e controllo delle manifestazioni di dissenso politico e sociale. Tracce di tale tendenza si rinvencono nella recente legislazione penale in tema di discriminazione razziale, di negazionismo, oltre che nella previsione di numerose ipotesi speciali di apologia (ad esempio, l'aggravante dell'apologia di delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità di cui all'art. 414, ultimo comma, c.p., inserito dal d.l. 144/2005 conv. in l. n. 155/2005; oppure il delitto di pubblica apologia di pratiche di pedofilia e pedopornografia, ex art. 414-bis, comma 2, c.p., introdotto dalla l. 172/2012).

Nelle proposte di legge che si sono analizzate, il legislatore riscopre i meccanismi liberticidi propri del Codice Rocco e, addirittura, va oltre le scelte di incriminazione del regime fascista, in senso ancor più marcatamente e apertamente repressivo verso le espressioni di dissenso ideologico e politico. Reciso il pur labile collegamento con l'ordine pubblico, si vorrebbe adesso incriminare *qualunque* ipotesi di diffusione di notizie false o tendenziose, purché ciò avvenga attraverso i nuovi strumenti informatici, o purché l'attività di propagazione sia diretta a "influenzare" l'opinione pubblica o a ledere un interesse vagamente definito come "democratico", in tal modo aprendo la strada a forme pervasive di controllo penale sulle attività di informazione.

Non solo, poi, l'uso dello strumento penale nel contrasto alle *fake news* potrebbe comportare un rischio per la libertà d'espressione; ma è anche discutibile che lo stesso possa risultare efficace rispetto all'obiettivo di limitare la diffusione di false notizie sulla rete. Il problema principale della scarsa effettività del diritto penale rispetto a fatti commessi *online*, infatti, non deriva dalla mancanza di fattispecie incriminatrici, ma dalla difficoltà di individuare gli autori delle notizie, spesso coperti dietro l'anonimato; peraltro, non è pensabile far ricadere la responsabilità penale sugli utenti dei *social network*, che si limitano a condividere sui loro profili innumerevoli *fake news* nella evidente convinzione che siano vere notizie (a meno di ipotizzarne una responsabilità a titolo di colpa, sufficiente per la previsione contravvenzionale di cui all'art. 656 c.p.).

L'unico effetto tangibile che potrebbe derivare dalla previsione di sanzioni (non solo di carattere penale), a carico sia degli utenti sia dei gestori delle piattaforme *online* su cui trovano pubblicazione i contenuti, è che il timore della punizione disincentivi la circolazione di notizie, spingendo a forme di auto-censura e paralizzando, così, l'attività di informazione sul *web* (c.d. *chilling effect*).

In conclusione, il rischio che si avverte è quello che l'incriminazione delle *fake news* persegua scopi meramente simbolici, cioè sia volta a placare le preoccupazioni diffuse nella società, e amplificate dai *media* tradizionali, relative al ruolo distortivo per l'informazione delle nuove tecnologie, senza tuttavia fornire una risposta efficace e giustificata sul piano delle garanzie costituzionali. Di per sé, la moltiplicazione dei centri di produzione delle notizie, non più riservate a un ristretto oligopolio informativo, costituisce una potenzialità per la libertà d'informazione e per il pluralismo democratico, assecondando il modello espresso dalla metafora di origine americana del *marketplace of ideas*. Il condizionamento dell'opinione pubblica tramite la manipolazione dell'informazione non è un fenomeno nuovo: semplicemente, sono mutate

le dimensioni e la percezione sociale del problema. I nuovi (innegabili) pericoli legati alla diffusione di *fake news* non vanno combattuti sul piano del diritto penale, che deve preservare la sua funzione di *extrema ratio*, ma attraverso rimedi di natura extra-penale, di recupero della credibilità delle fonti di informazione e, soprattutto, sul piano culturale.

Bibliografia

ABBONDANTE, Fulvia (2017), “Il ruolo dei *social network* nella lotta all’*hate speech*: un’analisi comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea”, in *Informatica e diritto*, 1-2, pp. 41-68.

ALESSANDRI, Alberto (1973), “Osservazioni sulle notizie false, esagerate o tendenziose”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 908.

ALLCOTT, Hunt e GENTZKOW, Matthew (2017), “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 31 (2), pp. 211-236.

APRILE, Ercole (2010), “Sub art. 265 c.p.”, in LUPO, Ernesto e LATTANZI, Giorgio (a cura di), “Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina”, vol. 6, Milano, Giuffrè, pp. 134-139.

BARILE, Paolo (1962), “La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose”, in *Foro italiano*, I, p. 855.

BARILE, Paolo (1975), “Libertà di manifestazione del pensiero”, Milano, Giuffrè.

BARILE, Paolo (1984), “Diritti dell’uomo e libertà fondamentali”, Bologna, Il Mulino.

BASSINI, Marco e VIGEVANI, Giulio Enea (2017), “Primi appunti su fake news e dintorni”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 11-22.

COMANDINI, Vincenzo Visco (2018), “Le *fake news* sui social network: un’analisi economica”, in *Rivista di diritto dei media*, 2, pp. 183-212.

CONSULICH, Federico (2010), “La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare”, Milano, Giuffrè.

CHIAROTTI, Franco (1964), “Diffusione o pubblicazione di notizie false o tendenziose”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Milano, Giuffrè, p. 515.

CRISTIANI, Antonio (1964), “Disfattismo politico e economico”, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, p. 129.

CUNIBERTI, Marco (2017), “Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 26-40.

DE GREGORIO, Giovanni (2017), “The *market place of ideas* nell’era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 91-105.

DE VERO, Giancarlo (1995), “Ordine pubblico (Delitti contro l’)”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. IX, Torino, Utet, pp. 72-96.

ESPOSITO, Carlo (1958), “La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano”, Milano, Giuffrè.

FERRAJOLI, Luigi (1989), “Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale”, Roma-Bari, Laterza.

FERRUA, Paolo (2017), “La prova nel processo penale”, vol. 1, Torino, Giappichelli.

- FIORE, Carlo, (1980), “Ordine pubblico (diritto penale)” (voce), in *Enciclopedia del diritto*, XXX, Milano, 1980, p. 1084 ss.
- FIORELLI, Giulia (2018), “La declaratoria di *immutatio veri* nel processo penale”, Torino, Giappichelli.
- FIORIGLIO, Gianluigi (2016), “Contro la post-verità: il pluralismo assiologico quale limite del potere e garanzia della giustizia nello Stato costituzionale”, in *Nomos*, 3, pp. 1-19.
- FOIS, Sergio (1957), “Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero”, Milano, Giuffrè.
- FREZZA, Federico (2005), “Sub art. 656 c.p.”, in PADOVANI, Tullio (a cura di), “Codice penale”, Milano, Giuffrè, p. 4860.
- FRONZA, Emanuela (2016), “Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 1016-1033.
- FUMO, Maurizio (2018), “Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 83-92.
- GIANNOLA, Umberto (2008), “sub Art. 656”, in DOLCINI, Emilio e MARINUCCI, Giorgio (a cura di), “Codice penale commentato”, vol. II, Milano, 2006, p. 4808.
- GUERCIA, Pierluigi (2019), “I progetti di legge sulle fake news e la disciplina tedesca a confronto”, in CADOPPI, Alberto e CANESTRARI, Stefano (a cura di), “Cybercrime. Diritto e procedura penale dell’informatica”, Wolters Kluwer, pp. 1254-1272.
- GULLO, Antonio (2013), “Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore”, Roma, Aracne editrice.
- GULLO, Antonio (2015), “Delitti contro l’onore”, in PIERGALLINI, Carlo e VIGANÒ, Francesco (a cura di), “Reati contro la persona”, Estratto dal VII volume del “Trattato teorico-pratico di diritto penale” diretto da PALAZZO, Francesco e PALIERO, Carlo Enrico, Torino, Giappichelli, pp. 141-237.
- GULLO, Antonio (2016), “Diffamazione e pena detentiva”, in *Diritto penale contemporaneo* (online), 13 marzo, pp. 1-12.
- HÄBERLE Peter (2000), “Diritto e verità”, Torino, Einaudi.
- LEHNER, Eva (2019), “Fake news e democrazia”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 93-122.
- MACCHIA, Alberto (2019), “Spunti in tema di negazionismo”, in *Cassazione penale*, 2019, pp. 22-31.
- MELZI D’ERIL, Carlo (2017), “Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 60-67.
- MOCANU, Delia, ROSSI, Luca, ZHANG, Quian, KARSAI, Marton, QUATTROCIOCCHI, Walter, (2015), “Collective attention in the age of mis-information”, in *Computers in human behaviour*, 51, 1198-1204.
- MOCCIA, Sergio (1990), “Ordine pubblico (disposizioni a tutela del)” (voce), in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Roma, p. 1 ss.
- MONTI, Matteo (2017), “Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 80-90.
- MONTI, Matteo (2019), “Il *Code of Practice on Disinformation* dell’UE: tentativi in fieri di contrasto alle *fake news*”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 320-334.

- MUCCIARELLI, Francesco (2002), “Aggiotaggio”, in ALESSANDRI, Alberto (a cura di), “Il nuovo diritto penale delle società”, Milano, 2002, p. 421.
- MUCCIARELLI, Francesco (2018), “Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina”, in *Diritto Penale Contemporaneo, Rivista trimestrale*, 3, pp. 174-189.
- MUSCO, Enzo (1974), “Bene giuridico e tutela dell’onore”, Milano, Giuffrè.
- MUSCO, Enzo (1990), “Stampa (dir. pen.)” (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 645.
- PACE, Alessandro e Manetti, Michela (2006), “Art. 21”, in BRANCA, Giuseppe e PIZZORUSSO, Alessandro (a cura di), “Commentario della Costituzione”, Bologna, 2006.
- PADOVANI, Tullio (2014), “Menzogna e diritto penale”, Pisa, Pisa University Press.
- PARISER, Eli (2012), “The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You”, New York, Penguin Books.
- PEDRAZZI, Cesare (1958), “Problemi del delitto di aggiotaggio”, Milano.
- PELISSERO, Marco (1992), “Diritto di critica e verità dei fatti”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1227-1237.
- PELISSERO, Marco (2010), “Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico”, Torino, Giappichelli.
- PELISSERO, Marco (2015), “La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso”, in *Questione giustizia*, 4, pp. 37-46.
- PERINI, Chiara (2017), “Fake news e post-verità tra diritto penale e politica criminale”, in *Diritto penale contemporaneo* (online), 20 dicembre, pp. 1-14.
- PETRINI, Davide (2017), “Diffamazione on line: offesa recata con “altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?”, in *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1485-1492.
- PINELLI, Cesare (2017), “Postverità, verità e libertà di manifestazione del pensiero”, in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 41-47.
- PITRUZZELLA, Giovanni (2017), “La libertà di informazione nell’era di Internet”, in PITRUZZELLA, Giovanni, POLLICINO, Oreste, QUINTARELLI, Stefano, “Parole e potere – Libertà d’espressione, hate speech e fake news”, Milano, Egea, pp. 55-98.
- PUGLISI, Giuseppe (2016), “A margine della c.d. “aggravante di negazionismo”: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica”, in *Diritto penale contemporaneo* (online), 15 luglio 2016, pp. 1-36.
- PULITANÒ, Domenico (2014), “Cura della verità e diritto penale”, in FORTI, Gabrio, VARRASO, Gianluca, CAPUTO, Matteo (a cura di), “Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo”, Napoli, Jovene.
- ROSSI, Alessandra (2006), “Le fattispecie penali di aggiotaggio e manipolazione del mercato (artt. 2637 cod. civ. e 185 d. lgs. 58/98): problemi e prospettive”, in DOLCINI, Emilio e PALIERO, Carlo Enrico, “Studi in onore di Giorgio Marinucci”, vol III, Milano, Giuffrè, pp. 2637-2673.
- SAVARESE, Paolo (2018), “Dalla bugia alla menzogna: la postverità e l’impossibilità del diritto”, in *Nomos*, 2, pp. 1-21.
- SEMINARA, Sergio (2002), “L’aggiotaggio”, in SEMINARA, Sergio e GIARDA, Angelo, “I nuovi reati societari: diritto e processo”, Padova, 2002, p. 453.
- SEMINARA, Sergio (2014), “Internet (diritto penale)” (voce), in *Enciclopedia del diritto*, Anali VII, Milano, 2014, pp. 584 ss.

SIRACUSANO, Placido (1993), “Ingiuria e diffamazione” (voce), in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. VIII, Torino, Utet, p. 32.

SPENA, Alessandro (2007), “Libertà di espressione e reati di opinione”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2-3, pp. 689-738.

SPENA, Alessandro (2017), “La parola(-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello *hate speech*”, in *Criminalia*, pp. 577-607.

SUNSTEIN, Cass (2014), “On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them and What can be Done”, Princeton.

ZANON, Nicolò (2018), “*Fake news* e diffusione dei *social media*: abbiamo bisogno di un’Autorità pubblica della Verità?” (2018), in *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 1-5.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>